

BGer 5A_415/2013 vom 15. Juli 2013

Bundesgericht, 2013-07-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_415_2013

FR: TF 5A_415/2013 du 15 juillet 2013

IT: TF 5A_415/2013 del 15 luglio 2013

Erwägungen

E. 1.1

La decisione tramite la quale il giudice del divorzio ordina il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio in applicazione dell' art. 283 cpv. 2 CPC è considerata dalla dottrina una disposizione ordinatoria processuale ai sensi dell' art. 124 cpv. 1 CPC . Come tale, può essere impugnata a livello cantonale unicamente tramite reclamo, se appare atta a creare il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC ; Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 18 ad art. 283 CPC ; Roland Fankhauser, Kommentar zur ZPO, 2a ed. 2013, n. 13 ad art. 283 CPC ; Gasser/ Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkomentar, 2010, n. 3 ad art. 124 CPC). Nella terminologia della LTF, la decisione cantonale di ultima istanza costituisce pertanto una decisione incidentale. Se essa è notificata separatamente, è suscettibile di esame da parte del Tribunale federale alle condizioni dell' art. 93 cpv. 1 LTF , segnatamente se è idonea a causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF).

E. 1.2

Si considera pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF il pregiudizio giuridico che nemmeno una decisione finale favorevole alla parte ricorrente potrebbe cancellare. Tale eventualità appare in linea di principio esclusa nel caso di una decisione di merito in tema di divorzio ed effetti accessori: in questo ambito, una decisione pregiudiziale o incidentale potrà sempre essere impugnata con un ricorso contro la decisione finale, nella misura in cui essa ne avrà influenzato il contenuto (art. 93 cpv. 3 LTF ; DTF 134 III 426 consid. 1.3.1).

Spetta comunque alla parte ricorrente dimostrare in modo dettagliato che le condizioni per un'impugnazione immediata della decisione incidentale sono riunite nel caso concreto; diversamente, il ricorso non potrà essere esaminato nel merito (art. 42 cpv. 2 LTF ; v. DTF 137 III 324 consid. 1.1; 134 III 426 consid. 1.2 in fine).

E. 1.3

In concreto gli argomenti ricorsuali non appaiono atti a sostanziare il preteso pregiudizio irreparabile.

La mera elencazione di norme procedurali asseritamente lese - gli art. 8 CC e 283 CPC - e che la ricorrente definisce "essenziali nel caso di specie " non permette di comprendere perché tali violazioni, sempre che davvero realizzate, possano causare un danno non più riparabile con una successiva sentenza di merito. Lo stesso vale per l'ipotesi che davvero siano stati eseguiti accertamenti in modo arbitrario, mancando peraltro una precisa indicazione di quali accertamenti si parli. Del tutto generica e senza precisa contestualizzazione è, infine, la (gratuita) affermazione secondo la quale il Tribunale di appello avrebbe motivato la propria decisione " mediante argomentazioni contrarie al

principio di equità e giustizia ": anche a proposito di questa censura, la cui base legale rimane peraltro nebulosa, non è dato comprendere perché essa non potrebbe essere sanata completamente con una sentenza finale favorevole alla qui ricorrente.

La censura secondo la quale il rinvio

ad separatum rischia di compromettere i diritti che la ricorrente vanta sui propri beni in possesso dell'opponente, o ancora le sue spettanze successorie è insufficientemente motivata (supra consid. 1.2 in fine) : la ricorrente non indica di quali beni ella parli né espone quali suoi diritti possano venir compromessi, menzionando dovutamente le disposizioni legali applicabili. Ancor meno si comprende di quali spettanze successorie ella parli, posto che la questione è regolata in modo esaustivo dalla legge (art. 120 cpv. 2 CC).

E. 1.4

In conclusione, la ricorrente ha fallito la prova di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile.

E. 2

Il ricorso si appalesa inammissibile anche per un'altra ragione. Benché abbia discusso - espressamente a titolo abbondanziale - anche la fondatezza dell'opposizione della ricorrente alla decisione di rinvio

ad separatum della liquidazione del regime dei beni, il Tribunale di appello ha respinto il reclamo cantonale in ordine per assenza di rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile ai sensi dell' art. 319 lett. b n. 2 CPC . La Corte cantonale ha considerato che la ricorrente aveva sostenuto, in sostanza, che il rinvio della liquidazione del regime dei beni a separato giudizio avrebbe inciso sulla fissazione di un contributo di mantenimento a suo favore. Senonché la ricorrente non aveva formulato richieste di contributi di mantenimento in proprio favore, e un'eventuale nuova domanda in tal senso non era (ancora) stata formulata. La ricorrente non aveva pertanto reso verosimile il rischio di un pregiudizio concreto e di essenziale rilievo per l'andamento del processo.

A fronte di una decisione cantonale che dichiara inammissibile il proprio reclamo, è compito primo della parte ricorrente discutere le ragioni che hanno portato l'autorità inferiore alla sua decisione di inammissibilità; in concreto, essa avrebbe dovuto contestare di non aver saputo rendere plausibile il proprio temuto rischio di pregiudizio difficilmente riparabile (art. 319 lett. b n. 2 CPC), spiegando dettagliatamente quali argomenti da lei proposti avrebbero dovuto, a suo modo di vedere, portare i Giudici cantonali ad esaminare nel merito il suo gravame, e perché. Nell'allegato ricorsuale proposto avanti al Tribunale federale, ciò non avviene: la ricorrente non si confronta con le considerazioni dei Giudici di appello suesposte, ma si limita a ribadire di aver preannunciato la formulazione di richieste di contributi, confermando in tal modo implicitamente che conclusioni in tal senso non sussistono.

E. 3

Da quanto precede discende che il ricorso va dichiarato inammissibile. Ciò impedisce ogni discussione delle tesi del Tribunale di appello relative all'interpretazione dell' art. 283 cpv. 2 CPC e delle corrispondenti censure ricorsuali.

Tassa e spese giudiziarie vanno poste a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili all'opponente che, non invitato ad esprimersi, non è

incorso in spese per la procedura federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.